

## 42-bis. "FINANZIAMENTO SOSTEGNO ALLE IMPRESE" 2023 DESTINATO ALLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI CONSEQUENTE AL CONFLITTO RUSSIA - UCRAINA

Legge Regione Valle d'Aosta 16 marzo 2006, n. 7  
Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.  
Articolo 5 - Gestione Ordinaria

Sezione 2.2 del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno  
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina  
(prorogato sino al 31 dicembre 2023)

### INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

**Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni siglabile FINAOSTA S.p.A.** società con socio unico - capitale sociale di Euro 112.000.000,00 - iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta e Codice Fiscale 00415280072  
Sede: Via Festaz n. 22 - 11100 AOSTA  
Tel.: 0165 269211 - Fax: 0165 235206  
Email: finaosta@finaosta.com - sito internet: www.finaosta.com  
Iscritta all'Albo unico degli intermediari finanziari tenuto da Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B. al n. 114 Capogruppo del gruppo finanziario FINAOSTA iscritto all'Albo dei gruppi finanziari tenuto da Banca d'Italia ex art. 109 T.U.B.  
Codice meccanografico presso Banca d'Italia: 33050  
Direzione e coordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

### CHE COS'È IL "FINANZIAMENTO SOSTEGNO ALLE IMPRESE"

Il "Finanziamento sostegno alle imprese" (di seguito, semplicemente, anche il "Finanziamento") è un **finanziamento a medio lungo termine**, ovvero di durata non inferiore a 18 mesi, finalizzato a sostenere la realizzazione di **investimenti** e/o la **copertura dei costi del capitale di esercizio** di imprese con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio della Valle d'Aosta, colpite dalle conseguenze della **crisi derivante dal conflitto tra Russia e Ucraina**.

Il "Finanziamento sostegno alle imprese" è assistito dalla **garanzia diretta del Fondo di garanzia per le PMI** o dalla **garanzia di un Confidi controgarantito o riassicurato** dal Fondo anzidetto, secondo quanto previsto dal "Quadro temporaneo di crisi per misure di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (2022/C 131 I/01; di seguito "**Quadro Temporaneo**" o "**TCF**") - Sezione 2.2 - "Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie".

**L'erogazione del "Finanziamento sostegno alle imprese" è sempre subordinata alla positiva valutazione del merito creditizio dell'impresa e all'acquisizione della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia o da uno dei Confidi aventi sede nel territorio regionale, controgarantito o riassicurato dal Fondo di Garanzia. In caso di diniego del Fondo di Garanzia o del Confidi il Finanziamento non è erogato; in caso di decadenza o di inefficacia della garanzia acquisita, per fatto proprio della parte finanziata, il Finanziamento è risolto.**

Il Finanziamento presenta le seguenti caratteristiche:

- **Durata**: fino ad un **massimo di 96 mesi**, comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento di un massimo di 12 mesi;
- **Importo**: **tra un minimo di Euro 30.000 ed un massimo di Euro 500.000** per singola impresa, di seguito definita "soggetto beneficiario finale", e **comunque non superiore al maggiore tra i seguenti importi**:
  - 15 per cento dell'importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dalla seguente documentazione contabile: i) bilanci depositati in CCIAA; ii) dichiarazioni dei redditi trasmesse all'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di beneficiario di nuova costituzione che non dispone di tre bilanci chiusi ed approvati, il 15% è calcolato sul fatturato medio delle annualità disponibili al momento della richiesta

dell'agevolazione, come risultante dalla seguente documentazione contabile: i) bilanci depositati in CCIA; ii) dichiarazioni dei redditi trasmesse all'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di soggetto beneficiario finale costituito da meno di 12 mesi, il 15% è calcolato sulla base della proiezione su 12 mesi dei ricavi registrati nel minor intervallo temporale;

- 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di Finanziamento risultante da idonea documentazione che dovrà essere consegnata a FINAOSTA S.p.A. Se il beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il 50% sarà definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei costi per l'energia sostenuti nel minor intervallo temporale;
- al fabbisogno di liquidità del beneficiario finale nei successivi 12 mesi (nel caso di PMI) o nei successivi 6 mesi (nel caso di Mid-cap e limitatamente all'operatività sui portafogli di finanziamenti), qualora il soggetto beneficiario abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei prezzi dell'energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia pagamenti in sospeso dalla Russia o dall'Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica. Il fabbisogno di liquidità non deve essere stato coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19;
- **Finalità: investimenti avviati a far data dal 1° giugno 2022 o copertura dei costi del capitale di esercizio**;
- **Percentuali di copertura in caso di garanzia diretta del Fondo di Garanzia o di garanzia dei Confidi: tra il 60% e il 90%** a seconda della destinazione del Finanziamento e della valutazione del soggetto beneficiario finale condotta dal Fondo di Garanzia, in conformità a quanto previsto dalla Circolare n. 6/2022 del 3 agosto 2022 reperibile al link <https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/circolari-operative/>;
- **Erogazione:** in un'unica soluzione o a stato avanzamento lavori;
- **Modalità di rimborso:** il rimborso del Finanziamento ha luogo in base a un piano di ammortamento c.d. alla "francese". Il rimborso avviene con il pagamento di rate costanti nell'importo, composte da una quota a rimborso del capitale e da una quota a rimborso degli interessi, con periodicità che può essere **mensile, trimestrale o semestrale**. Nell'eventuale periodo di preammortamento le rate sono costituite dalla sola quota interessi;
- **Tasso: tasso fisso** pari al **60% dell'IRS** riferito alla durata del Finanziamento, rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo del mese precedente la delibera di FINAOSTA S.p.A. di concessione del credito, maggiorato di uno spread compreso tra lo 0,60% e il 2,00% calcolato in base al **rating attribuito al cliente** da FINAOSTA S.p.A. e all'**entità della garanzia offerta**.

Il tasso d'interesse del finanziamento può risultare **agevolato quando è inferiore al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione (tasso di attualizzazione/rivalutazione), ai fini della concessione di agevolazioni alle imprese, maggiorato degli opportuni margini**, secondo quanto precisato al successivo paragrafo "INTENSITÀ DELL'AIUTO".

Nell'ipotesi di applicazione di un tasso d'interesse **agevolato** il mutuo è concesso nel rispetto delle disposizioni del **Regolamento UE n. 1407/2013** del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUE L. 352/1 del 24 dicembre 2013, e nel rispetto delle disposizioni del **Regolamento UE n. 1408/2013** del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e

108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore **agricolo**, pubblicato nella GUUE L. 352/9 del 24 dicembre 2013. Tali Regolamenti consentono la concessione del Finanziamento a un tasso agevolato se l'aiuto conseguente all'applicazione di tale tasso rispetta i limiti dei rispettivi *plafond* di aiuto: **in caso contrario il tasso del Finanziamento è incrementato in misura sufficiente a non determinare un'agevolazione.**

➤ **Costo della garanzia:**

- in caso di garanzia diretta rilasciata dal **Fondo di Garanzia**:
  - nei confronti delle imprese che realizzano interventi finalizzati ad obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici e che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti dalla crisi del conflitto tra Russia e Ucraina di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione Europea 2022/ C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", **la commissione del Fondo di Garanzia non è prevista;**
  - per le altre imprese e finalità si rimanda alle commissioni previste dalle Disposizioni Operative del Fondo (cfr. [www.fondidigaranzia.it/normativa-ematica/modalità-operative.it](http://www.fondidigaranzia.it/normativa-ematica/modalità-operative.it));
- in caso di garanzia di un **Confidi** controgarantito o riassicurato dal Fondo di Garanzia, si rimanda alle commissioni previste dall'apposita "Scheda prodotto" resa disponibile dal medesimo Confidi sul proprio sito internet.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI FINALI**

Possono presentare la domanda di Finanziamento le **micro-imprese**, le **piccole e medie imprese (PMI)** e, limitatamente all'operatività sui portafogli di finanziamenti, le **imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499 (c.d. Mid-cap)**, con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio della Valle d'Aosta, che rispettano i requisiti di ammissione alla garanzia del Fondo di Garanzia previsti dalla Sezione 2.2 del TCF, dalla Circolare n. 6/2022 del 3 agosto 2022 del Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. e dalle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia. Sono ammissibili anche i soggetti beneficiari finali che, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, siano classificati tra le "imprese in difficoltà" così come definite dal Regolamento 651/2014. Le Circolare n. 6/2022 e le Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia sono reperibili sul sito internet [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it).

#### **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE IL FINANZIAMENTO SOSTEGNO ALLE IMPRESE**

La **domanda per il Finanziamento**, completa della documentazione richiesta, è presentata entro il **15 novembre 2023** (salvo proroghe) dall'impresa richiedente a FINAOSTA S.p.A. direttamente o per il tramite di Alpidi S.C. o Confidi Centro Nord S.C., che acquisirà anche la documentazione necessaria per l'istruttoria creditizia da parte di FINAOSTA S.p.A. In tal caso, il cliente verrà successivamente contattato da FINAOSTA S.p.A.

La **richiesta dell'agevolazione** da parte del Fondo di Garanzia è formulata dall'impresa richiedente mediante compilazione di apposito modulo denominato "**Allegato 4**" reperibile sul sito del Fondo di Garanzia ([www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)) ed è acquisita da FINAOSTA S.p.A., nel caso venga richiesta la garanzia diretta del Fondo di Garanzia, o dal Confidi, nel caso venga richiesta la garanzia di quest'ultimo, con controgaranzia o riassicurazione del Fondo di Garanzia.

#### **IL FINANZIAMENTO SOSTEGNO ALLE IMPRESE E I SUOI RISCHI**

Il Finanziamento sostegno alle imprese è un **finanziamento a tasso fisso**.

Rimangono fissi per tutta la durata del Finanziamento sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate di ammortamento.

**Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.**

**Nel caso di tasso fisso, il cliente è certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.**

#### **RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI CONTRATTO**

Il Finanziamento è revocato e **deve essere estinto anticipatamente** nelle seguenti ipotesi:

- alienazione dei beni finanziati (investimenti immobiliari o mobiliari);
- sospensione, trasformazione o cessazione dell'attività;
- trasferimento dell'organizzazione operativa e dell'attività prevalente fuori del territorio regionale.

Stante la specificità della garanzia richiesta è inoltre previsto:

- 1) che l'eventuale **accollo** del Finanziamento possa avvenire solo senza liberazione del debitore originario e previa conferma del Fondo di Garanzia;
- 2) che l'eventuale decadenza o inefficacia della garanzia acquisita per fatto proprio della parte finanziata determini la **risoluzione** del contratto di Finanziamento.

#### **CONTROLLI**

FINAOSTA S.p.A. ha la facoltà di eseguire ispezioni tecniche, contabili ed amministrative per mezzo di propri funzionari od incaricati.

Il cliente, inoltre, fino all'estinzione del Finanziamento, deve fornire a richiesta di FINAOSTA S.p.A. tutti i dati e tutte le notizie concernenti la gestione aziendale, anche secondo procedure e modulistica predisposte da FINAOSTA S.p.A., rispettandone modalità e tempistica.

#### **NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO**

Il mutuo a tasso agevolato è concesso nel rispetto dei principi contenuti nel Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e nel Regolamento UE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativi rispettivamente all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

#### **INTENSITÀ DELL'AIUTO**

L'importo, il tasso di interesse e la durata del mutuo sono determinati nel rispetto dell'intensità di aiuto in ESL e nel rispetto della regola "de minimis", secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 1407/2013 e dal Regolamento UE n. 1408/2013 relativo al settore agricolo.

L'intensità di aiuto è calcolata sulla base del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione (tasso di attualizzazione/rivalutazione), ai fini della concessione di agevolazioni alle imprese, maggiorato degli opportuni margini come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02 - G.U. C 14 del 19/01/2008.

Al fine di adempiere alle prescrizioni della Comunicazione di cui sopra e in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 3817 del 18 dicembre 2008, FINAOSTA S.p.A. ha provveduto a determinare criteri di assegnazione del rating creditizio delle imprese e criteri di classificazione delle garanzie, finalizzati alla fissazione del tasso di riferimento e attualizzazione per il calcolo delle intensità di aiuto.

L'agevolazione inerente il mutuo è registrata nel Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 o nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall'Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

#### **Per saperne di più:**

Ulteriori **informazioni sul Finanziamento, sul Regolamento UE n. 1407/2013** del 18 dicembre 2013 e sul **Regolamento UE n. 1408/2013** del 18 dicembre 2013, relativi rispettivamente all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, sono disponibili presso la sede di FINAOSTA S.p.A. (Via Festaz n. 22 - Aosta).

## NUOVA DEFINIZIONE DI "DEFAULT"

Dal 1° gennaio 2021 trovano applicazione **le nuove regole Europee in materia di classificazione dei debitori in "default"**, termine inglese che identifica coloro che non sono più in grado di adempiere agli impegni presi e che sono quindi "inadempienti".

Tali nuove regole stabiliscono criteri più stringenti in materia di classificazione di un debitore in "default" rispetto a quelli finora adottati. In particolare, le nuove regole prevedono che l'Intermediario finanziario classifichi automaticamente il debitore in "default" quando l'esposizione debitoria scaduta superi una **soglia di rilevanza**, espressa in termini assoluti e relativi, tenendo conto dell'ammontare totale di tutte le esposizioni che il debitore ha presso lo stesso intermediario finanziario.

Il "default" del debitore in relazione a un rapporto di credito in essere con l'intermediario finanziario può determinare il **"default" degli altri rapporti di credito** che lo stesso debitore ha con il medesimo intermediario finanziario.

Per il dettaglio dei criteri di classificazione in "default" si rinvia all'apposita comunicazione reperibile nella sezione "Trasparenza" del sito di Finaosta S.p.A. ([www.finaosta.com](http://www.finaosta.com)).

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

<b>QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO (TAEG)</b>	
<b>CON GARANZIA CONSORTILE</b>	
Esempio di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) per un finanziamento di Euro 100.000,00, da erogare in unica soluzione, al tasso annuo del 2,29*%, da rimborsare in 8 anni di ammortamento, di cui 1 anno di preammortamento, con rate mensili posticipate, spese di istruttoria pari a Euro 250,00, imposte pari a Euro 250,00, commissioni annue per la garanzia consortile (di gestione pari allo 0,63%, da calcolarsi annualmente sul debito residuo nel corso dell'ammortamento, e di rischio pari allo 0,34%, da calcolarsi annualmente sull'importo della garanzia concessa), spese di istruttoria del Consorzio pari a Euro 300,00: <b>TAEG 3,50%</b> .	
<b>CON GARANZIA DEL FONDO</b>	
Esempio di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) per un finanziamento di Euro 100.000,00, da erogare in unica soluzione, al tasso annuo del 2,29%*, da rimborsare in 8 anni di ammortamento, di cui 1 anno di preammortamento, con rate mensili posticipate, spese di istruttoria pari a Euro 1.250,00, imposte pari a Euro 250,00, costo del Fondo per la garanzia di Euro 400,00: <b>TAEG 2,77%</b> .	

\*il tasso corrisponde al 60% dell'IRS a 8 anni rilevato il 26 gennaio 2023 maggiorato di uno spread dello 0,60% (cfr. tabella di pag. 6) con arrotondamento del secondo decimale in eccesso. L'ipotesi considera un finanziamento erogato ad una Piccola impresa e garantito all'80%.

## IMPORTO E DURATA DEL FINANZIAMENTO

<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
<b>Importo minimo e massimo finanziabile</b>	L'importo del Finanziamento è compreso tra un minimo di <b>Euro 30.000</b> ed un massimo di <b>Euro 500.000</b> , fermo restando che tale importo non potrà essere in ogni caso superiore al maggiore tra i seguenti importi: - il 15 per cento dell'importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi; - il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti; - il fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale nei successivi 12 mesi.
<b>Durata del Finanziamento</b>	La durata del Finanziamento non può essere superiore a 96 mesi, compreso l'eventuale periodo di preammortamento di massimo 12 mesi.
<b>Garanzie accettate</b>	Garanzia diretta del Fondo di Garanzia o garanzia di un Confidi avente sede nel territorio regionale (Alpifidi S.C. o Confidi Centro Nord S.C.), con controgaranzia o riassicurazione del Fondo di Garanzia, a valere sulla Sezione 2.2 del Quadro temporaneo nella misura percentuale variabile dal 60% al 90% in base alla finalità del Finanziamento e alla controparte a cui è rivolto il Finanziamento. <b>Per le commissioni del Fondo di Garanzia e per le commissioni degli Enti consortili si rimanda alle informazioni reperibili sui rispettivi siti.</b>

**TASSI**

VOCI	COSTI
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Il tasso di interesse è <b>fisso</b> ed è pari al <b>60% dell'IRS</b> riferito alla durata del Finanziamento, rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo del mese precedente la delibera di FINAOSTA S.p.A. di concessione del credito, <b>maggiorato di uno spread compreso tra lo 0,60% e il 2,00%</b> calcolato in base al <b>rating</b> attribuito al cliente e all' <b>entità della garanzia offerta*</b> . Quando il tasso è <b>inferiore</b> al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione ai fini della concessione di agevolazioni alle imprese (c.d. tasso di attualizzazione e rivalutazione), maggiorato degli opportuni margini (secondo quanto precisato al precedente paragrafo "INTENSITÀ DELL'AIUTO"), si considera <b>agevolato</b> .
<b>Tasso di mora</b>	Il tasso di mora è pari al tasso di interesse contrattuale maggiorato del tasso legale (art. 1284 del Codice civile) in vigore alla data di scadenza di ciascuna rata e alla data di risoluzione del contratto.
<b>Tasso legale</b>	<b>5,00% in vigore dal 1° gennaio 2023</b>

\*Il rating è attribuito al cliente in esito alla valutazione del merito creditizio ed è espresso con un giudizio in termini di "Ottimo" - "Buono" - "Soddisfacente"; l'entità della garanzia è valutata come "Elevata" - "Normale" - "Bassa" in funzione della percentuale di copertura del credito. In funzione di tali fattori lo spread ha i seguenti valori:

SPREAD	Garanzia		
	Elevata	Normale	Bassa
<b>Ottimo</b>	60	75	100
<b>Buono</b>	75	100	125
<b>Soddisfacente</b>	100	125	200

**Esempio:**

alla data del 26 gennaio 2023 ad un Finanziamento di "**Durata anni**" pari a 8 corrisponde un "**Tasso IRS**" pari a 2,81%. Lo "**0,60% dell'IRS**" è pari a 1,69%. Ad un "**Rating cliente**":

- "Ottimo" con "**Entità garanzia**" "Elevata": si applica uno spread del +0,60%. Il tasso di interesse nominale annuo è pari all'2,29%;
- "Buono" con "**Entità garanzia**" "Normale": si applica uno spread del +1,00%. Il tasso di interesse nominale annuo è pari al 2,69%;
- "Soddisfacente" con "**Entità garanzia**" "Bassa": si applica uno spread del +2,00%. Il tasso di interesse nominale annuo è pari al 3,69%.

**SPESE**

VOCI	COSTI
<b>Spese per la stipula del contratto</b>	
Istruttoria	Le spese di istruttoria sono costituite da un importo parametrato all'ammontare del Finanziamento e alla tipologia di garanzia richiesta (diretta del Fondo di Garanzia o di un Confidi con controgaranzia o riassicurazione del Fondo di Garanzia).
<b>Spese per la gestione del rapporto</b>	
Incasso rata	Euro 0,00
Invio comunicazioni	Euro 0,00
Accollo Finanziamento	Euro 0,00

## PROSPETTO SPESE ISTRUTTORIA

	<b>Importo Finanziamento</b>	<b>Commissione istruttoria Finaosta con garanzia CONFIDI (costi del CONFIDI e del Fondo di Garanzia esclusi)</b>	<b>Commissione istruttoria Finaosta con garanzia diretta del FONDO (costo del Fondo di Garanzia escluso)</b>
Fino a	50.000,00	150,00	1.050,00
Fino a	100.000,00	250,00	1.250,00
Fino a	150.000,00	350,00	1.450,00
Fino a	200.000,00	450,00	1.650,00
Fino a	250.000,00	550,00	1.850,00
Fino a	500.000,00	750,00	2.250,00

Tra i costi del Finanziamento, il cliente deve considerare anche i costi ulteriori per la garanzia diretta del Fondo o per la garanzia prestata dal Confidi. Il cliente deve comunicare in tempo utile a FINAOSTA S.p.A. il costo sostenuto per la garanzia diretta del Fondo o per la garanzia prestata dal Confidi.

Le spese di istruttoria sono dovute dopo che sia intervenuta la delibera di concessione del Finanziamento da parte di FINAOSTA S.p.A. anche se il relativo contratto non viene concluso per rinuncia da parte del cliente.

## PIANO AMMORTAMENTO

<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
Tipo di ammortamento	Ammortamento "francese"
Tipologia della rata	Rata di ammortamento costante
Periodicità delle rate	Rate di ammortamento mensili, trimestrali o semestrali

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al Documento di Sintesi.

### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA DI AMMORTAMENTO

Importo Finanziamento	Tasso di interesse annuo	Durata ammortamento (anni)	Numero rate semestrali	Importo rata semestrale
Euro 100.000,00	2,32%	8	16	Euro 6.884,01

Importo Finanziamento	Tasso di interesse annuo	Durata ammortamento (anni)	Numero rate trimestrali	Importo rata trimestrale
Euro 100.000,00	2,32%	8	32	Euro 3.433,00

Importo Finanziamento	Tasso di interesse annuo	Durata ammortamento (anni)	Numero rate mensili	Importo rata mensile
Euro 100.000,00	2,32%	8	96	Euro 1.142,33

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della **Legge sull'Usura** (Legge n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato presso la sede di FINAOSTA S.p.A. e sul sito internet ([www.finaosta.com](http://www.finaosta.com)).

### ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

Non sono previste altre spese non incluse nel TAEG.

### IMPOSTE

I contratti di finanziamento a medio e lungo termine sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposte di registro, di bollo e, quando previste, ipotecarie e catastali). A seguito di specifica opzione da

esercitarsi per iscritto in contratto, è possibile optare per la corresponsione di un'imposta sostitutiva, prevista ai sensi degli articoli 15 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i., in percentuale sull'importo erogato, nella misura pro-tempore fissata dalla vigente legislazione e oggi pari allo **0,25%** dell'importo erogato. FINAOSTA S.p.A. opta per il regime fiscale dell'imposta sostitutiva quando è più conveniente per la parte finanziata. È in ogni caso a carico della parte finanziata l'onere relativo al trattamento tributario del finanziamento.

## **TEMPI DI EROGAZIONE**

### **Durata dell'istruttoria**

FINAOSTA S.p.A. effettua l'istruttoria entro 30 giorni. Il tempo massimo indicato decorre dal momento di consegna da parte del cliente di tutta la documentazione richiesta completa in ogni sua parte.

In caso di Finanziamento in unica soluzione, il relativo contratto deve essere sottoscritto entro 4 mesi dalla delibera di concessione della Garanzia da parte del Fondo.

In caso di Finanziamento in più soluzioni, l'investimento finanziato deve essere completato entro 14 mesi dalla delibera di concessione della Garanzia da parte del Fondo.

**La delibera di concessione della Garanzia da parte del Fondo deve essere adottata entro il 31 dicembre 2023, salvo eventuale proroga del TCF, ed ha una validità di 6 mesi.**

### **Disponibilità dell'importo**

La messa a disposizione del cliente dell'importo del Finanziamento avviene nel giorno di firma del contratto o dell'atto di erogazione e quietanza in caso di erogazione a stato avanzamento lavori.

Tutte le erogazioni sono comunque subordinate alla verifica da parte di FINAOSTA dell'assenza di inadempimenti all'obbligo di versamento in capo alla parte mutuataria ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 "**Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito**" e all'acquisizione della documentazione antimafia quando prevista dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "**Codice delle leggi antimafia** e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

## **ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI**

### **Estinzione anticipata**

Il cliente può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del Finanziamento e il pagamento degli interessi maturati alla data di estinzione nonché di eventuali altre somme dovute alla predetta data. In caso di estinzione parziale il piano di ammortamento del capitale residuo del Finanziamento è rideterminato, ferma restando la durata dello stesso.

### **Portabilità del Finanziamento**

Nel caso in cui, per rimborsare il Finanziamento, ottenga un nuovo Finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente, se micro-impresa, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

Dal momento in cui il cliente ha corrisposto a FINAOSTA S.p.A. tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, FINAOSTA S.p.A. provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

### **Reclami, ricorsi e conciliazione**

Il cliente può presentare un reclamo a FINAOSTA S.p.A. attraverso le seguenti modalità:

- a) posta ordinaria e lettera raccomandata a/r indirizzata all'Ufficio Reclami c/o il Servizio Legale, Contenzioso e Contratti - Via Festaz, 22 - 11100 AOSTA;
- b) posta elettronica ordinaria, indirizzata a [reclami@finaosta.com](mailto:reclami@finaosta.com);

- c) posta elettronica certificata (PEC), indirizzandolo a [finaosta.dg@legalmail.it](mailto:finaosta.dg@legalmail.it);  
 d) fax, al numero +39.0165. 548636.

FINAOSTA S.p.A. fornisce conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo mediante le medesime modalità tramite le quali lo stesso è pervenuto. Al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo, FINAOSTA S.p.A. rende edotto il cliente delle modalità di trattazione del reclamo attraverso la "Informativa sulle modalità di trattazione dei reclami", informativa disponibile anche sul sito internet di FINAOSTA S.p.A. e fornita altresì gratuitamente su richiesta del cliente. FINAOSTA S.p.A. risponde al reclamo entro 60 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui sopra, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) alle seguenti condizioni:

- a) non sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo a FINAOSTA S.p.A.;
- b) la controversia riguarda operazioni e servizi finanziari: 1) fino a 200.000 Euro, se il cliente chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà;
- c) la controversia è relativa a operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso;
- d) la controversia non è già stata all'esame di arbitri o di conciliatori; il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione non va a buon fine.

Per sapere come rivolgersi all'ABF, il cliente può consultare l'apposita "Guida" disponibile nei locali aperti al pubblico di FINAOSTA S.p.A. e pubblicata sul sito internet della stessa, consultare direttamente il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), contattare direttamente la Segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario o chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia.

In alternativa all'ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il cliente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo a FINAOSTA S.p.A., domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (ADR) consultando il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) oppure presso uno degli organismi autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28) che svolgono la mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi, costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

#### LEGENDA

Accollo	Contratto tra il debitore e una terza persona che si impegna a pagare al creditore il debito (capitale residuo) derivante dal mutuo.
Aiuto di Stato	Qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
Ammontare residuo	Parte del capitale finanziato che il debitore deve ancora rimborsare al creditore al netto degli interessi futuri.
Confidi (Consorzio di garanzia collettiva dei fidi)	I consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
Contratto di Finanziamento	Contratto che prevede l'erogazione del Finanziamento in unica soluzione o in più soluzioni.
Controgaranzia	La garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario finale né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore.
ESL (intensità lorda dell'aiuto)	Il valore dell'agevolazione concessa (attualizzata in caso di abbuono di interessi) espressa come percentuale dei costi ammissibili dell'investimento.
Imposta sostitutiva (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)	I contratti di finanziamento a medio e lungo termine sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposte di registro, di bollo e quando previste quelle ipotecarie e catastali). A seguito di specifica opzione da esercitarsi per iscritto in contratto, è possibile optare per la corresponsione di un'imposta sostitutiva, prevista ai sensi degli articoli 15 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i., in

	percentuale sull'importo erogato, nella misura pro-tempore prevista dalla vigente legislazione (attualmente generalmente pari allo 0,25%).
Fondo di garanzia per le PMI o Fondo di Garanzia o Fondo	Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni.
Garanzia	La garanzia diretta, la controgaranzia e la riassicurazione.
Garanzia diretta	La garanzia concessa dal Fondo direttamente ai soggetti finanziatori. La garanzia diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria.
Imprese in difficoltà come definite dal Regolamento 651/2014	Un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
IRS	Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. È diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea ed è pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell'Unione Europea realizzano contratti a termine definiti Interest Rate Swap.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del Finanziamento.
Micro-impresa	In base alla raccomandazione 2003/361/CE, un'impresa con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.
Mid-cap	Imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del Finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano prevede rate costanti, con una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Piccole e medie imprese (PMI)	In base alla raccomandazione 2003/361/CE, un'impresa con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro.
Preammortamento	Periodo iniziale del Finanziamento nel corso del quale sono pagate solo quote interessi sulle somme erogate.
Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia o Quadro Temporaneo o TCF	La Commissione Europea ha adottato una comunicazione relativa a un quadro temporaneo di crisi per consentire agli Stati membri di utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione della Russia in Ucraina. La comunicazione è denominata "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione dalla Russia contro l'Ucraina" (2022/C 131 I/01) Il quadro temporaneo, basato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE"), riconosce che l'economia dell'UE sta subendo un grave turbamento e, per porvi rimedio, prevede tre tipi di aiuti, tra cui gli aiuti per sostegno alla liquidità.
Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19	La Commissione Europea ha adottato una comunicazione relativa a un quadro temporaneo di crisi per consentire agli Stati membri di utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l'economia compromessa dalle conseguenze della pandemia da Covid 19 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (2020/C 91 I/01) Il quadro temporaneo, basato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE"), riconosce che l'economia dell'UE sta subendo un grave turbamento e, per porvi rimedio, prevede tre tipi di aiuti, tra cui gli aiuti per sostegno alla liquidità.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del Finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del Finanziamento.
Rating	Parametro utilizzato per valutare il rischio di credito di un'impresa.
Riassicurazione	La garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita.
Risoluzione del contratto	Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi previsti nel contratto stesso (ad esempio, insolvenza del mutuatario). In tal caso, FINAOSTA S.p.A. avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del Finanziamento per rate insolute, capitale, interessi, spese e ogni altra somma dovuta.
Soggetto Beneficiario finale	Le PMI aventi sede legale ovvero sede operativa sul territorio italiano.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento utilizzati quale tasso base del Finanziamento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del Finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del Finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e le spese di istruttoria della pratica.
Tasso di attualizzazione/rivalutazione	Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate o di risoluzione del contratto.
Tasso di interesse legale	Il saggio degli interessi legali è determinato secondo le indicazioni contenute all'art. 1284 del Codice civile.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso in vigore nel trimestre in cui il contratto di Finanziamento è stato stipulato.